

29 ottobre 2020
57/FPS/FS/ER/ps

Ulteriori misure urgenti a sostegno delle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (il cd. decreto "Ristori")

SINTESI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il cd. decreto "Ristori" contenente ulteriori misure urgenti a sostegno delle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, il decreto contiene le seguenti disposizioni di natura fiscale:

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive,
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda,
- cancellazione della seconda rata IMU,
- proroga del termine per la presentazione del modello 770.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020 è stato pubblicato il decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il decreto-legge in esame (il cd. decreto "Ristori") sono state disposte ulteriori misure di sostegno alle imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Di seguito si analizzano le disposizioni di natura fiscale contenute nel decreto-legge in esame:

- contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive
- credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
- cancellazione della seconda rata IMU
- proroga del termine per la presentazione del modello 770

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)

La disposizione in esame prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'allegato 1 del decreto in esame (vedi ns. Allegato 1).

Con appositi decreti potranno essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo.

Sono, comunque, esclusi dal contributo i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020 o quelli la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

Il contributo in esame spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (in pratica, ad aprile 2020 deve essersi verificata una riduzione di fatturato/corrispettivi di almeno un terzo rispetto al fatturato/corrispettivi aprile 2019).

Si ricorda che per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020) (per un esame completo vedi ns. circolare n. 42).

Il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito di riduzione significativo del fatturato ai soggetti riportati nel predetto "Allegato 1" che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Rispetto al contributo a fondo perduto previsto dal cd. decreto "Rilancio" va rilevato che il contributo in esame potrà essere richiesto anche dai soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiore ai 5 milioni di euro.

L'importo del contributo viene calcolato applicando un coefficiente, diversificato a seconda del codice ATECO dell'attività e variabile da un minimo del 100% a un massimo del 400%, all'importo determinato secondo i criteri individuati dall'art. 25 del c.d. decreto "Rilancio".

Nello specifico, per quantificare la somma del contributo spettante è necessario:

1. determinare la differenza tra il fatturato e i corrispettivi conseguiti ad aprile 2019 e quelli relativi allo stesso mese del 2020;
2. applicare alla suddetta differenza una percentuale variabile pari al:
 - a) venti per cento, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari"),
 - b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari"),
 - c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente al 19 maggio 2020 (ossia 2019 per i soggetti "solari")
3. "rivalutare" il risultato così ottenuto applicando i nuovi coefficienti contenuti nel predetto "Allegato 1".

In ogni caso l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 € che, per le sole attività del settore alberghiero, viene riferito alle singole unità produttive.

Viene, comunque, garantito un contributo minimo determinato applicando il coefficiente "settoriale" agli importi minimi di mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

In merito alle modalità di riconoscimento del contributo:

- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto "Rilancio", che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo in esame è corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo;
- per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto "Rilancio", il contributo in esame è riconosciuto previa

presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)

Come noto, il cd. decreto "Cura Italia" aveva previsto il credito d'imposta "botteghe e negozi" per il solo mese di marzo 2020 (art. 65, D.L. n. 18/2020, vedi ns. fisco news n. 46/2020).

Il cd. decreto "Rilancio" aveva esteso il suddetto credito d'imposta ai canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda fino a giugno 2020 e fino a dicembre 2020 per le strutture ricettive (art. 28, D. L. n. 34/2020, come modificato dal decreto "Agosto" D.L. n. 104/2020, vedi nostri Fisco news n.61/2020 e n.114/2020).

Il cd. decreto "Ristori" in esame prevede un'estensione del predetto credito di imposta previsto dal decreto "Rilancio" ai mesi di ottobre, novembre, e dicembre 2020 limitatamente ai soggetti direttamente interessati dalle misure restrittive adottate con il DPCM 24 ottobre 2020 e indicati nell'Allegato 1 (bar, ristoranti, discoteche, ecc.).

In particolare, il decreto prevede quanto segue.

Soggetti interessati e requisiti

Il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda **spetta alle imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'allegato 1 annesso al decreto (vd. Allegato 1), indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta 2019, a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ottobre, novembre, dicembre 2020) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (2019).**

Il credito d'imposta **spetta anche in assenza del requisito della diminuzione del fatturato ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dagli eventi** i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19.

Ammontare del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al:

- 60% dell'ammontare mensile del canone corrisposto per i contratti di locazione,
- 30% per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Ambito temporale

Il suddetto credito d'imposta è commisurato all'importo versato a titolo di canone di locazione/affitto nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Cancellazione della seconda rata IMU (art. 9)

Come noto, il cd. decreto "Rilancio" (D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, vedi ns. Fisco news n. 63/2020) aveva previsto l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU in scadenza alla data del 16 giugno 2020:

- per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e per gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- per gli immobili adibiti a stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali nonché per gli stabilimenti termali.

Il cd. decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020, vedi ns. fisco news n. 135/2020) aveva disposto che per i soggetti già esentati dal pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) per il settore turistico non deve essere pagata anche la seconda rata IMU 2020.

Per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2, quindi alberghi e pensioni, sono esenti, per il pagamento della prima e seconda rata IMU 2020, anche le pertinenze collegate all'esercizio dell'attività; inoltre, sono esenti solo per il pagamento della seconda rata IMU 2020 anche agli immobili destinati alle attività dell'intrattenimento, discoteche, sale da ballo, night-club e simili.

Permane, comunque, per tutte le categorie di immobili destinati ad attività del turismo ai quali si applica l'esenzione sia nel caso della prima rata quanto della seconda, ad eccezione di quelli adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché degli stabilimenti termali, la condizione che i relativi proprietari debbano essere anche gestori delle attività ivi esercitate: in mancanza di tale condizione, non è possibile fruire dei benefici della misura.

Il cd. decreto "Ristori" in esame **ha esteso** l'esenzione della seconda rata dell'IMU a tutte le categorie interessate dalle restrizioni introdotte dal DPCM 24 ottobre 2020 indicate nell'allegato 1 al citato decreto "Ristori" (bar, ristoranti, ecc., vd. Allegato 1), relativamente agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)

È stato **prorogato dal 2 novembre 2020 al 10 dicembre 2020** il termine di presentazione del 770/2020 relativo al periodo di imposta 2019.

[Allegato 1](#)